



A. Calcagnadoro (1876- 1935)

"Chi non può raccontare la sua vita non esiste"
(Salman Rushdie)



Migranti e protezione internazionale

1. I flussi dei rifugiati e l'intervento con decreto legge

Sentiamo spesso parlare di emergenza immigrazione con enfasi allarmistica mentre, ancora una volta, la giurisdizione è chiamata a dare risposta alle sollecitazioni della contemporaneità e di chi ci chiede un riconoscimento d'identità nel momento in cui può consegnarci, alla fine del viaggio, solo la propria storia.

Ora l'intervento d'urgenza rischia di accentuare l'idea di una protezione internazionale incistata dentro l'ordine pubblico e tradita nelle promesse di un'uguaglianza impossibile che sgretola le nostre certezze e che si illude di produrre un cambiamento anche in assenza di un progetto preciso perché non esiste una sapienza da cui trarre e strutturare interventi su fenomeni così complessi e si tende a rimuoverli se non a manipolarli con la mistica dell'emergenza e dell'ordine pubblico.

Ebbene, quasi 250 milioni di persone, in tutto il mondo, sono migranti.

Molti di loro migrano in cerca di opportunità economiche e molti, ancora,

di loro, partono per effetto delle disuguaglianze socio economiche tra Paesi e interi continenti aggravate da conflitti interni, cambiamenti climatici e disastri naturali.

Dall'inizio del 2016 in Italia sono arrivate 153.450 persone con aumento del 10% in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno¹ attraversando il Mediterraneo.

La maggior parte di loro proviene dall'Africa sub-sahariana e si lascia alle spalle un lungo viaggio attraverso l'Africa, passando per la Libia e la traversata verso l'Italia è solo l'ultima tappa².

La durata media del viaggio dal paese di origine è di venti mesi, mentre il tempo medio di permanenza in Libia è di 14 mesi in un contesto di torture e detenzioni forzate organizzate dai trafficanti di esseri umani, come avviene in Niger e Sudan, dove i migranti vengono sistematicamente sequestrati e messi in carcere.

Anche durante il viaggio i migranti vengono spesso torturati e questi racconti ricorrono continuamente nelle richieste di protezione internazionale, come vi sono narrazioni di lavori forzati per pagare ai trafficanti un viaggio che costa circa 1.500 dollari

2. Gli strumenti

L'Italia è, oggi, il teatro del dramma dei rifugiati e la magistratura, come sempre, risponde, pur nei limitati mezzi disponibili.

La situazione attuale è nota. Sappiamo che ai sensi dell'art. 2 lett. a) d. lgs. n. 251/2007, la "protezione internazionale" comprende sia lo status di rifugiato, sia la protezione sussidiaria.

Il quadro della protezione internazionale è, poi, completato dalla c.d. protezione umanitaria, disciplinata da normativa esclusivamente nazionale e precisamente dall'art. 5 co. 6° d. lgs. n. 286/1998.

Secondo la Convenzione di Ginevra "è riconosciuto rifugiato colui che temendo a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue

¹ http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2016/10/24/153mila-sbarchi-nel-2016-e-anno-record_52c8db29-24b0-4743-84a1-f2a52577077a.html

² Secondo i dati Unhcr il numero dei rifugiati sbarcati in Italia si assesterebbe su 177.444 persone dal 1 gennaio al 30 novembre 2016.

opinioni politiche, si trova fuori del Paese di cui è cittadino e non può o non vuole a causa di questo timore, avvalersi della protezione di questo Paese”.

Ai sensi dell’art. 2 lett. a) d. lgs. n. 251/2007, la "protezione internazionale" comprende sia lo status di rifugiato, sia la protezione sussidiaria, di cui alle successive lettere f) e h).

Su questo terreno al Giudice compete la valutazione giuridica degli elementi di prova, onde verificare se negli snodi della narrazione e degli elementi di prova offerti, siano soddisfatti i requisiti sostanziali per il riconoscimento della protezione internazionale³.

Come noto, l’onere della prova della persecuzione grava, perciò, sul richiedente lo status di rifugiato, ma l’allegazione probatoria sul *fumus persecutionis* va sollecitata e presidiata dal dovere di cooperazione che assume connotati officiosi nella ricerca delle informazioni sulle condizioni geopolitiche del Paese di provenienza.

Un secondo livello di protezione, in difetto delle condizioni per il riconoscimento dello status di rifugiato, ai sensi della direttiva comunitaria 2005/85/CE, sostituita dalla direttiva 2013/32/UE e del decreto legislativo 251/07 deve riconoscersi alla protezione sussidiaria. Qui, lo straniero ha diritto alla protezione nella prospettiva di danni gravi ed ingiustificati che potrebbero attingerlo nel caso di ritorno al Paese di origine, ossia la tortura o altre forme di trattamento inumano, la condanna a morte o la minaccia grave contro la propria vita derivante da violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

Vi è infine, una terza categoria di status nazionale rappresentata dalla protezione umanitaria, (artt. 5, comma 6, e 19 del d.lgs. n. 286 del 1998, nonché art. 32 della legge n. 189 del 2002.

Questa forma di protezione trova spazio ove il Giudice non accolga la

³ “..Sul punto, merita di essere evidenziato che la competenza giurisdizionale in materia è per lo più di derivazione europea. Il giudice italiano, è, anzitutto, un giudice dell’Unione Europea. Si tratta di un’attività estremamente onerosa per il singolo giudice, vigendo nel giudizio di protezione il principio dell’onere della prova attenuato. La conseguenza è che i riscontri esterni alle dichiarazioni di ciascun migrante, richiedente asilo, devono essere ricercati dallo stesso giudice del procedimento, con un lavoro complesso di analisi delle dichiarazioni e ricerca dei riscontri esterni, che rallenta i tempi delle decisioni ...”Comitato parlamentare di controllo sull’attuazione dell’Accordo di Schengen, di vigilanza sull’attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione, sul tema relativo alle prospettive di riforma della disciplina delle procedure giudiziarie in materia di protezione internazionale, Audizione del Ministro della Giustizia Andrea Orlando, Roma, 3 agosto 2016.

domanda di protezione internazionale e ritenga che possano sussistere gravi motivi di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello stato italiano. Per vero, la normativa sul punto non definisce in termini univoci quali siano le esigenze di protezione umanitaria del richiedente la protezione e , come afferma la Corte di Cassazione costituisce “un catalogo aperto”.

Possiamo dire che viene previsto il rilascio di permessi di natura umanitaria sulla base del principio di non refoulement che sorge, sia pure in assenza di elementi identificativi del *fumus persecutionis*, su circostanze che farebbero pensare ad un pericolo effettivo per l'integrità psicofisica dello straniero.

Qui la giurisprudenza di merito più recente, preso atto della dimensione economica della migrazione spesso scaturente dallo sfruttamento selvaggio delle risorse naturali del Paese di provenienza, tende a ricondurre le motivazioni umanitarie alla stessa capacità di sopravvivenza del migrante nel Paese d'origine per l'estrema povertà che l'attinge(Tribunale di Milano, ordinanza 31 marzo 2016, est. Salmeri).

3 . L'Utopia di uno Statuto del migrante

Si comprende subito che l'Italia non si è, ancora, dotata di una normativa organica in materia di asilo verosimilmente perché si sono date risposte emergenziali ad un fenomeno strutturale dei flussi migratori che possiamo definire forzati, senza una pronta ed immediata risposta di politica di accoglienza.

L'Ufficio giudiziario, come il contesto sociale su cui interviene la risposta giurisdizionale, sconta la difficile sostenibilità globale dei flussi.

Del resto, solo nell'ultimo decennio del secolo scorso, assistiamo ai primi tentativi di legiferazione sui richiedenti asilo con interventi alquanto disorganici.

Possiamo, invece, parlare di una progressiva formazione di una sorta di “statuto” del richiedente asilo che tende a trovare una sua identità organica da ricostruire in base ai caratteri delle fonti (costituzionali, comunitarie ed internazionali) alquanto rigide se pensiamo agli interventi disorganici– spesso emergenziali sulle fonti interne, molto condizionanti rispetto alle

condizioni d'ingresso e di soggiorno nonché di espulsione degli immigrati. Se tentiamo di analizzare questo fenomeno che, dal punto di vista della giurisdizione, possiamo già farci un'idea del fenomeno per l'anno 2015-2016 come una sorta di quadro etnico .

Infatti, secondo i dati UNHCR- Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati- gli immigrati sbarcati in Italia nel 2016 provengono soprattutto da Nigeria (15%), Gambia (10%), Somalia (9%), Eritrea, Guinea e Costa d'Avorio (8%).

Tutti sappiamo che la spinta all'emigrazione da questi paesi deriva da fattori di instabilità politica e sociale e, di riflesso, di natura economica.

Le incursioni di Boko Haram, in particolare, sono le principali responsabili della emigrazione dalla Nigeria, un Paese in cui il solo 2015 ha fatto registrare quasi 11mila morti violente.

La gran parte dei flussi migratori diretti in Italia, quindi, ha origine in Africa, mentre, dopo l'esplosione del 2014, è crollato il numero dei siriani in cammino verso l'Italia.

Dai dati disponibili e più aggiornati si registra per il 2016 un dato che ci indica come la rotta libica che rappresentava l' 82% dei migranti risulta, per il 2016, in flessione rispetto alle partenze dalla Tunisia dall'Egitto e dall'Algeria.

Questa flessione nasce verosimilmente dalla pericolosità della rotta libica, oggi contrastata dall'operazione EunavforMed, 4che controlla il tratto di mare davanti alla Libia.

Secondo UNHCR dal 7 ottobre 2015 sono state distrutte 110 imbarcazioni e segnalati quasi 70 trafficanti). Dall'altro lato la stabilizzazione della Libia sotto il governo di Fayez al Sarraj potrebbe risolversi in una maggiore collaborazione con l'Ue per prevenire le partenze.

Questi dati per la giurisdizione sono cruciali perché per la valutazione della domanda del richiedente la protezione internazionale, deve aversi riguardo, tra l'altro, alle vicende politiche del paese di origine al momento della decisione giurisdizionale, al fatto che l'istante abbia già subito

⁴ La decisione di avviare un'operazione navale nel Mediterraneo centro meridionale è stata presa dopo quello che UNHCR ha definito il più grave disastro nella storia recente ossia il ribaltamento di un peschereccio con a bordo un numero imprecisato di migranti (si stima circa 800) nel mese di aprile del 2015.

persecuzioni, alla sua situazione individuale (il passato, l'età, il sesso) e a qualsiasi attività esercitata dal richiedente successivamente alla fuga dal paese di origine.

Ci rendiamo subito conto della difficoltà obiettiva per chi fugge dal proprio paese d'origine di documentare circostanze ed eventi che possano supportare la richiesta di protezione internazionale.

Ciascuna domanda deve essere perciò esaminata alla luce di informazioni aggiornate sul paese di origine del richiedente asilo (Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 10202 del 10/05/2011).

Qui il giudice ha davvero un ruolo attivo per l'accertamento del fatto perché la giurisdizione nazionale diviene presidio del rispetto dei diritti umani fondamentali e delle norme internazionali e sovranazionali di riferimento, vagliando la credibilità soggettiva del richiedente rispetto all'onere di provare la sussistenza degli atti di persecuzione perpetrati nel paese d'origine. Su questo momento valutativo che incombe sul giudice vi è il richiamo della Corte di Cassazione (Cass. n. 17915/2016 la quale, intervenendo sul diniego di protezione internazionale di un cittadino pakistano ha affermato che : *“..La Corte.. ritiene necessaria una valutazione della Corte di appello circa la gravità dell'attuale situazione del Paese di provenienza (nella fattispecie Pakistan) e correlandola alla situazione personale del richiedente nonché una valutazione degli stessi elementi ai fini della decisione sulla domanda ..”*

4. Il procedimento di protezione internazionale

Quali sono gli strumenti processuali messi a disposizione del giudice di cognizione sulle controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale?

Come sappiamo la L. n. 69\09, ha, introdotto (art. 51) , nel Codice di rito, sotto la rubrica “Dei procedimenti speciali” il rito sommario di cognizione.

Si tratta di un vero e proprio rito alternativo al processo a cognizione ordinaria, nel dichiarato intento di velocizzare e semplificare il contenzioso civile.

Ci troviamo, dunque, al cospetto di un'istruttoria sommaria e di un provvedimento conclusivo nella forma dell'ordinanza destinato ad

atteggiarsi a giudicato, secondo il modello contenuto negli artt. 702-bis, 702-ter e 702-quater c.p.c..

Infatti, per effetto della novella di cui al d.lgs. n. 150/2011 il legislatore ha previsto l'obbligatorietà del procedimento sommario per alcune fattispecie. Tra queste quelle della protezione internazionale nel procedimento d'impugnazione (sesto comma dell'art. 19 D.L.vo n. 150\11) sulle decisioni della Ministero dell'Interno attraverso la Commissione Territoriale 5 per il riconoscimento della protezione internazionale alla quale è notificato il ricorso ed il decreto di fissazione dell'udienza insieme all'interessato, al PM in Sede.6,7

⁵ La legge di conversione n.146 del 17 ottobre 2014, contenente nuove disposizioni che modificano le attuali procedure di esame delle domande di protezione internazionale dei richiedenti asilo ed istituisce nuovi fondi per l'accoglienza, prevede che :

le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale vengono raddoppiate da dieci a venti, e viene disposto l'insediamento di queste presso le Prefetture, che forniranno supporto logistico e organizzativo. In tale ambito è attribuita al Dipartimento per le Libertà civili e l'Immigrazione del Ministero dell'Interno la funzione di coordinamento;

per il colloquio è prevista una procedura più snella, in quanto potrà essere svolto anche alla presenza di un solo membro della Commissione e non di tutto il collegio, e su richiesta dell'interessato o del presidente si potrà svolgere davanti all'intera Commissione;

rispetto all'esame delle domande il rappresentante dell'Unhcr, membro delle Commissioni territoriali, può essere designato dall'organismo internazionale senza doverne necessariamente fare parte;

i componenti delle Commissioni territoriali dovranno partecipare a corsi di formazione iniziale e successivamente di aggiornamento, organizzati dalla Commissione Nazionale, in collaborazione con l'Unhcr – Alto Commissariato delle nazioni Unite per i Rifugiati e l'EASO – European Asylum Support Office;

viene incrementato di 50,8 milioni di euro per il 2014 il Fondo Nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, in modo da permettere l'ampliamento dello Sprar – Servizio centrale del sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati, gestita dai Comuni;

vengono assegnati al Ministero dell'Interno 62,7 milioni di euro per 'fronteggiare le esigenze straordinarie connesse all'eccezionale afflusso di stranieri sul territorio nazionale';

ogni anno entro il 30 giugno il Ministero dell'Interno dovrà inviare una relazione al parlamento sull'utilizzo del fondo immigrazione e una relazione sul sistema di accoglienza italiano.

6 Art. 19 (Delle controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale) 1. Le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti previsti dall'articolo 35 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo. 2. È competente il tribunale, in composizione monocratica, del capoluogo del distretto di corte di appello in cui ha sede la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale che ha pronunciato il provvedimento impugnato. Sull'impugnazione dei provvedimenti emessi dalla Commissione nazionale per il diritto di asilo è competente il tribunale, in composizione monocratica, del capoluogo del distretto di corte di appello in cui ha sede la Commissione territoriale che ha pronunciato il provvedimento di cui è stata dichiarata la revoca o la cessazione. Nei casi di accoglienza o trattenimento disposti ai sensi degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, è competente il tribunale, in composizione monocratica, che ha sede nel capoluogo di distretto di corte di appello in cui ha sede il centro ove il ricorrente è accolto o trattenuto. 3. Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale ovvero per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare italiana. In tal caso l'autenticazione della sottoscrizione e l'inoltro all'autorità giudiziaria italiana sono effettuati dai

5. *I nuovi compiti della giurisdizione e la specializzazione*

funzionari della rappresentanza e le comunicazioni relative al procedimento sono effettuate presso la medesima rappresentanza. La procura speciale al difensore è rilasciata altresì dinanzi all'autorità consolare. Nei casi di accoglienza o trattenimento disposti ai sensi degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, i termini previsti dal presente comma sono ridotti della metà. 4. La proposizione del ricorso sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, tranne che nelle ipotesi in cui il ricorso viene proposto: a) da parte di soggetto ospitato nei centri di accoglienza ai sensi dell'articolo 20, comma 2, lettere b) e c), del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, o trattenuto ai sensi dell'articolo 21 del medesimo decreto legislativo, ovvero b) avverso il provvedimento che dichiara inammissibile la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria, ovvero c) avverso il provvedimento adottato dalla Commissione territoriale nell'ipotesi prevista dall'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, ovvero d) avverso il provvedimento adottato dalla Commissione territoriale che ha dichiarato l'istanza manifestamente infondata ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lettera b-bis), del citato decreto legislativo. 5. Nei casi previsti dal comma 4, lettere a), b), c) e d), l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato può essere sospesa secondo quanto previsto dall'articolo 5. Quando l'istanza di sospensione viene accolta, al ricorrente è rilasciato un permesso di soggiorno per richiesta di asilo e ne viene disposta l'accoglienza ai sensi dell'articolo 36 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25. 6. Il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza sono notificati, a cura della cancelleria, all'interessato e al Ministero dell'interno, presso la Commissione nazionale ovvero presso la competente Commissione territoriale, e sono comunicati al pubblico ministero. 7. Il Ministero dell'interno, limitatamente al giudizio di primo grado, può stare in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti o di un rappresentante designato dalla Commissione che ha adottato l'atto impugnato. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 417-bis, secondo comma, del codice di procedura civile. 8. La Commissione che ha adottato l'atto impugnato può depositare tutti gli atti e la documentazione che ritiene necessari ai fini dell'istruttoria e il giudice può procedere anche d'ufficio agli atti di istruzione necessari per la definizione della controversia. 9. L'ordinanza che definisce il giudizio rigetta il ricorso ovvero riconosce al ricorrente lo status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria ed è comunicata alle parti a cura della cancelleria. 10. La controversia è trattata in ogni grado in via di urgenza.

7 La legge Bossi-Fini (legge 189/2002 "Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo", al capo II "Disposizioni in materia di asilo") ha trasformato l'originaria Commissione centrale per il riconoscimento dello "status di rifugiato" in "Commissione nazionale per il diritto di asilo" e, con un decentramento dell'esame delle richieste di asilo, ha istituito le Commissioni territoriali.

La nuova normativa è stata completata con l'entrata in vigore del regolamento di attuazione (Dpr "Regolamento relativo alle procedure per il riconoscimento dello status di rifugiato" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica in data 22 dicembre 2004) che disciplina le varie fasi della procedura, il funzionamento dei Centri di identificazione, le funzioni della Commissione nazionale per il diritto di asilo e delle Commissioni territoriali.

L'impianto organizzativo tracciato dalla Legge Bossi-Fini per quanto concerne le procedure per il riconoscimento dello status di rifugiato, è stato sostanzialmente confermato anche dal D. Lgs. n. 25 del 28 gennaio 2008, con il quale è stata data attuazione, nel nostro ordinamento, alla direttiva 2005/85/CE. Infatti, anche il predetto Decreto ha conservato le Commissioni Territoriali – ora denominate Commissioni Territoriali per il Riconoscimento della Protezione Internazionale e, con successivo D.M. in data 6 marzo 2008 istituite in numero di dieci – e la Commissione Nazionale con compiti essenzialmente di indirizzo e coordinamento e formazione dei componenti delle Commissioni Territoriali, nonché di esame per i casi di cessazione e revoca degli status concessi.

Il nuovo assetto normativo in materia di asilo, si è poi completato con l'emanazione del D. Lgs n. 251 del 19 novembre 2007 che, in attuazione della direttiva 2004/83/CE in materia di definizione dei criteri per l'attribuzione della qualifica di rifugiato all'interno dei Paesi membri, ha introdotto nel nostro ordinamento la protezione internazionale, articolandola nelle due forme di riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, entrambe attribuibili dalle Commissioni Territoriali a seguito di esame delle singole istanze di riconoscimento e, soprattutto, a seguito di un colloquio individuale con il richiedente asilo.

Sta ora a noi dare voce alla Costituzione in materia d'asilo che è premessa indispensabile dell'accoglienza e dell'accesso al lavoro in una rinnovata dimensione di etica pubblica che guarda con lucidità alla seconda e terza generazione di migranti perché queste persone sono la più grande risorsa di cui ogni Paese dispone : migranti e non clandestini come ben chiarito da Trib. Milano, sez. I civ., ordinanza 23 febbraio 2017 (est. Martina Flamini)⁸

Per tale ragione non dobbiamo consentire che l'emigrazione divenga collasso di un equilibrio reso precario, ma opportunità d'integrazione da ricercare in una crisi che ci pone al centro della vicenda migratoria.

Per questo la giurisdizione insieme alle altre istituzioni sceglie di essere punto di riferimento per frenare le marginalità e le discriminazioni non in senso burocratico, ma realmente partecipativo.

Vorrei, perciò, condividere con Voi il pensiero dei Sindaci Italiani sull'immigrazione così come espresso dall'Anci quest'anno nel suo Manifesto per l'accoglienza dei rifugiati d'Europa: essere costruttori di ponti e non di muri se, come crediamo, sia nostro dovere dare accoglienza solo comprendendo la storia appena recente e pensando a quei 24 milioni di italiani emigrati tra il XIX° e il XX° secolo.

Oggi sono quasi 5 milioni i cittadini italiani che vivono fuori dal nostro Paese e che sono partiti verso un futuro carico d'incertezze esattamente come chi, oggi, affronta il viaggio dei diritti senza terra verso settemila chilometri di coste.

Il viaggio è tanto lungo quanto si moltiplica la distanza tra opulenza e povertà da comprendere non solo in termini di risorse, ma, soprattutto, di accesso ad esse, ossia a quelle che il premio Nobel Amartya Sen chiama "capalbities" ovvero, opportunità.

La Giustizia è chiamata a rispondere alle domande di protezione dei richiedenti asilo, ossia a fare delle scelte e a motivarle per poterle condividere con la realtà società e con la cittadinanza, come se fossimo, anche noi, operatori di pace.

Finalizzare l'integrazione depotenziando le problematiche emergenziali è, a mio parere, ancora possibile se pensiamo che attualmente il 98% delle persone in fuga da emergenze umanitarie sono accolte fuori dai confini dell'Unione Europea (Turchia, Pakistan, Libano, Iran ed Etiopia sono i primi cinque Paesi per numero di persone accolte);

La giurisdizione, ancora una volta, è chiamata ad un compito immane che

⁸ Reperibile su http://news.ilcaso.it/news_2566/27-02-17/Il_richiedente_asilo_non_e_un_clandestino_-_discriminatori_i_manifesti_di_protesta_in_tal_senso

coinvolge competenze multidisciplinari nell'adattamento di ciascuna narrazione alla situazione politica di ogni Paese verificando il rispetto dei diritti umani, come ci compete.

Pensiamo, allora, che la maggior parte di questi migranti è priva di documenti, ossia è deprivata di ciò che la rende capace di essere soggetto sociale.

Per questo mi piace richiamare Salman Rushdie che ci ricorda che “Chi non può raccontare la sua vita non esiste” perché le persone che accogliamo spesso non hanno più alcuna identità e possono solo raccontare la loro storia a noi che, attraverso la giurisdizione, siamo chiamati al compito nuovo di ascoltarla e ricondurla al rispetto dei diritti umane attraverso la nostra Costituzione.

Solo la loro storia hanno a disposizione i rifugiati e, questo, li rende ancora più vulnerabili perché percepiamo nei loro racconti di persecuzione o di disagio materiale o relazionale che la nascita e la vita che hanno vissuto prima d'intraprendere il viaggio, rispetto alla loro fragilità, non sono che indizi remoti.

6. Il decreto legge Minniti e la videoregistrazione del racconto del migrante

Le nuove competenze e l'impatto numerico della nuova normativa in materia di protezione internazionale ha convinto il Governo ad incidere profondamente sul fenomeno considerato che, come rimarcato da Ministro della Giustizia, nei primi cinque mesi del 2016 sono stati presentati 15.008 ricorsi da parte di richiedenti asilo a cui le Commissioni Territoriali aveva dato risposta negativa con un rivelamento che indica nei tribunali di Napoli, Roma e Milano le percentuali più alte di ricorsi.

Il decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13 contenente disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale. (17G00026) (GU Serie Generale n.40 del 17-2-2017) è forse un esempio di come la realtà di un cambiamento planetario come quello dell'immigrazione possa appiattirsi sul versante unidirezionale della cultura dell'emergenza sospingendo la giurisdizione verso il formalismo giuridico. In questo intervento normativo pubblicizzato dai media come panacea dell'emergenza migranti appare stridente questa esaltazione della

tecnologia che è il frutto di una politica che fatica a sprovvincializzarsi e che non ha ancora compreso che la vera innovazione sta nella ricerca di ciò che non è accessibile neanche con la tecnologia

La cameralizzazione del rito attraverso l'eliminazione dell'udienza pubblica, lo sfumare tecnologico del contatto diretto tra giudice e migrante- per non affrontare la questione spinosa dell'abolizione del grado d'appello- fanno perciò regredire i diritti fondamentali verso una strada senza meta che neanche l'agognata specializzazione delle 14 nuove sezioni distrettuali potrà colmare se è perduta la possibilità di organizzare la conoscenza attraverso il contatto reale con il corpo vile della storia del migranti, dalla più seria alla più fantasiosa.

Non sarà certo l'intervento sui nomina (da CIE a Centri di permanenza per i rimpatri) ad arrestare l'autofagia del sistema che non riesce ad interrogarsi sulla natura reale degli "hot spot" mentre allontana il migrante dalla giurisdizione attraverso il diaframma della videoregistrazione.

Conclusioni

La giustizia, ancora una volta, è chiamata a fare la sua parte – oggi depotenziata- e a prendersi cura dei diritti di chi fugge e sono convinta che il modo migliore di raccontare il suo impegno in questa momento difficile è quello di attuare la Costituzione allontanando lo spettro di quella paura collettiva che impedisce i veri cambiamenti.

I diritti inviolabili spettano all'individuo indipendentemente dal contesto in cui esso vive e questo ce lo insegna la Costituzione tutte le volte che "riconosce e garantisce" e non "concede".

Questo è il nostro compito oggi.

Donatella Salari